

Oggetto: Sospensione in via cautelare dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento dell'Ospedale Israelitico per i presidi di Via Fulda n. 14, Via Veronese n. 53, via Veronese n.59 e Piazza San Bartolomeo all'Isola n. 21

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTI per quanto riguarda i poteri

- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
- lo Statuto della Regione Lazio 11 novembre 2001, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio" e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e s. m. i.;
- Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con cui il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stata nominato Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 01 dicembre 2014, con cui l'Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato Sub Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;

VISTI per quanto riguarda il Piano di rientro

- l'articolo 8, comma 1 della Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 avente ad oggetto: "Approvazione del "Piano di Rientro.." e n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: "Presenza d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio. Approvazione del "Piano di Rientro";
- la Legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- il Decreto del Commissario ad acta n. U00480 del 6 dicembre 2013, recante: "Approvazione programmi operativi" per gli anni 2013-2015;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00247 del 25 luglio 2014, recante "Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013 - 2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di Rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio";
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U000452 del 22 dicembre 2014 concernente "Decreto Commissariale n. U00247/2014. Programmi operativi per il triennio 2013-2015. Riorganizzazione e riqualificazione dell'assistenza territoriale. Piano regionale per l'attivazione di posti residenziali e semiresidenziali per persone non autosufficienti, anche anziane.";

VISTI il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

VISTI per quanto riguarda le norme in materia di autorizzazione e accreditamento:

- l'art. 1, co. 796, lett. s) e t), legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n. 13 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0017/2010 avente ad oggetto: "Atto ricognitivo di cui al Decreto Commissariale n. U0096/2009. Piano dei fabbisogni assistenziali per la Regione Lazio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a, numero 1) della L.R. n. 4/2003";
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010;

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0109 del 31 dicembre 2010 avente ad oggetto: “Atto ricognitivo ex art. art. 1, comma 22, Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 e ss.mm.ii.”
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0007 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: “Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9 art. 2, comma 14. Termini e modalità per la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti ai fini del procedimento di accreditamento istituzionale definitivo”;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 3 febbraio 2011;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0013 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto “Procedimento di accreditamento definitivo a strutture sanitarie e socio-sanitarie private. Regolamentazione verifica requisiti”;
- il DPCA del 22 maggio 2014, n. 170 “Recepimento delle disposizioni normative della Legge del 27 febbraio 2014, n. 1”;
- la Legge Regionale 14 luglio 2014, n. 7 “Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie”;

VISTI i Decreti del Commissario ad acta n. 212/2013 e n. 417/2014;

VISTI:

- Il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- la legge n.833/1978;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i ed in particolare l'art.7;
- il D. Lgs. N.231/2001;

PREMESSO:

- 1) che a partire dal 28 aprile 2009 con lettera ASL RMD prot. n. 38558 Ospedale Israelitico è stato oggetto di controlli su prestazioni rese al SSN immesse in pagamento facendo uso di un codice branca 36 afferente l'ortopedia mentre all'esito dei controlli analitici sono risultate essere state rese prestazioni di odontoiatria non accreditate con il servizio sanitario nazionale;
- 2) che le contestazioni di cui sopra hanno portato la Regione all'adozione dei provvedimenti cautelari DCA 330/2013 e 472/2013 e di provvedimenti in autotutela DCA n. 128/2014 e DCA 214/2014;
- 3) che a partire dal 6/5/2014 la Regione Lazio ha disposto l'effettuazione di controlli estesi su prestazioni rese al SSN negli anni 2012 e 2013, all'esito dei quali è emerso che interventi sul sistema muscolo scheletrico e tessuto connettivo e altri interventi sull'apparato riproduttivo maschile eccetto per neoplasie maligne venivano immesse in pagamento facendo uso di un codice afferente a prestazioni di maggiore contenuto economico;
- 4) all'esito di tali controlli la Regione Lazio con provvedimento prot. n.236868 del 30/4/2015 e con provvedimento n.290617 del 27 maggio 2015 ha disposto la riduzione in via cautelare dell'importo del contratto tra SSN e O.I. nella misura del 25% sul totale complessivo;
- 5) che a verifiche mediante sopralluoghi della ASL RMA presso il presidio Isola Tiberina quali risultanti dai verbali 26 maggio 2014 prot. 43973 sono risultati in uso locali non ricompresi nelle planimetrie autorizzate e attività sanitarie in essere per specialità non oggetto di autorizzazione nei suddetti locali;
- 6) all'esito di tali controlli la ASL RMA con atto 44088 del 26 maggio 2014 ha diffidato O.I. dal tenere comportamenti in contrasto con l'autorizzazione sanitaria;
- 7) che dalle verifiche effettuate mediante sopralluoghi della ASL RMA presso il presidio Isola Tiberina quali risultanti dai verbali 13/5/2015 prot. n. 39677 e dalla Relazione prot. 38098 del 7 maggio 2015, è risultato che l'attività non autorizzata, ed in locali non autorizzati continuava ad

essere perpetrata;

8) che nel corso del 2014 la Procura della Repubblica di Roma e i NAS, anche tramite personale regionale, hanno disposto controlli sull'attività sanitaria in corso presso O.I.

Premesso ancora:

-che pende presso il Tribunale di Roma procedimento penale RG n. 51996/09 a carico del Direttore sanitario e di altri in servizio presso OI per l'accertamento di reati di truffa e falso ideologico consumati all'interno di O.I.;

-che tra i sanitari sottoposti a procedimento di cui sopra vi è anche il dottor Giovanni Luigi Spinelli all'epoca dei fatti Direttore sanitario della struttura;

-che pende presso il Tribunale di Roma procedimento penale RG n. 1578/2014 a carico di n. 17 tra sanitari, personale amministrativo e amministratori di O.I. per truffa aggravata e falso ideologico e falso materiale ed esercizio di attività sanitaria non autorizzata e violazione delle norme di sicurezza;

-che in tale secondo procedimento risultata imputato anche O.I. in proprio ex lege 231/2001;

-che pende presso la Corte dei Conti di Roma procedimento RG n. 74058/2015 relativo ad illeciti erariali a carico di O.I. in veste di concessionario pubblico e del suo Presidente;

Dato atto

-che la situazione sopradescritta fornisce un quadro allarmante di patologia di rapporto di un concessionario di pubblico servizio nei confronti dello Stato;

-che tale situazione già aveva destato pubblico allarme nel corso dell'anno 2013 quando era divenuto di pubblico dominio il comportamento illecito relativo alla prima tranche di controlli;

-che dal provvedimento di sequestro preventivo del Tribunale di Roma RG. N.R. 1578/14 del 20 ottobre 2015 notificato a questo Ufficio del Commissario in data 21.10.2015 emergono elementi probatori nuovi e non prima conoscibili da parte della PA da cui risulta:

che il comportamento non corretto si è perpetrato nel corso anche dell'anno 2014 senza che gli svariati interventi della Regione a correzione di essi abbiano prodotti risultati effettivi, ed anzi, ne emerge un affinamento della tecnica di rapporto non corretto sia indirizzando le alterazioni verso altri tipi di prestazioni pure a maggior valore economico, sia alterando in modo ancor più compiuto e preciso i documenti a supporto dell'errata indicazione;

che, al di là dei singoli casi e delle singole contestazioni, ne emerge il quadro complessivo di una istituzione sanitaria privata, per di più concessionaria di pubblico servizio sanitario pervicacemente ostinata in un comportamento sanitario e contrattuale non corretto, nonostante i tempi, i modi ed i preavvisi ricevuti per rimettere in ordine il proprio comportamento;

che ancor più grave è l'elemento probatorio che emerge relativo alla alterazione di planimetrie e dello stato dei luoghi allo scopo di ottenere una autorizzazione sanitaria eccedente rispetto alla lecite possibilità;

Gravissimo, infine, appare che tale alterazione dello stato dei luoghi fosse ottenuta anche utilizzando i pazienti ricoverati che venivano spostati ad uso e consumo dell'illecito in spregio alla tutela ed alla considerazione dei pazienti che è dovere primario di un concessionario del Servizio sanitario, per di più pubblico;

-ulteriore inaccettabile gravità appare la circostanza che tale comportamento sia stato tenuto dai sanitari al vertice dell'Ospedale. Ora, l'art. 193 T.U. leggi sanitarie impone ai fini di tutela pubblica della salute che, anche in caso di esercizio in forma di impresa, quella sanitaria assicuri la presenza di un Direttore sanitario che risponda in primo luogo ai doveri deontologici di tutela e di cura della persona del paziente, con indipendenza professionale dalla stessa proprietà e gestione dell'impresa. Al contrario, il quadro di elementi probatori che emerge, allo stato, dalle risultanze del provvedimento di sequestro di cui sopra, è quello di sanitari al vertice in modo organizzato stabilmente e consustanziale agli interessi di guadagno dell'impresa, cui gli interessi dei pazienti e della cura, sanitaria ed umana, degli stessi appare totalmente postergata;

che, inoltre, dall'ordinanza suddetta emerge che O.I. non si era neppure dotato di un modello organizzativo ex Dlgs n. 231/2001 per la prevenzione dei reati a scopo di arricchimento dell'impresa in proprio, come è fatto d'obbligo per i contraenti della Pubblica amministrazione e come O.I. si era espressamente impegnato all'atto della sottoscrizione del contratto con la PA nell'anno 2014;

-che tale situazione evidenzia una gestione che compromette il pieno, completo e sereno svolgimento di attività sanitaria, sia sotto il profilo della sicurezza per la salute pubblica, sia sotto il profilo dell'affidamento che lo Stato deve garantire ai cittadini nell'accesso al servizio sanitario, sia esso reso in regime pubblico che in regime privato;

che tutto quanto sopra crea fondato e considerevole allarme sanitario e sociale;

Tutto ciò premesso

mentre si procede all'avvio del procedimento per la revoca dell'autorizzazione e alla revoca dell'accreditamento e del contratto con il SSN secondo le ordinarie procedure,

in via immediata e cautelare

Visti gli articoli 7 comma 2 L. n. 241/1990

si ritiene opportuno:

- 1) disporre la sospensione del DCA 212 del 29 maggio 2013, modificato con DCA n. 417/2014 portante autorizzazione ed accreditamento dell'Ospedale Israelitico e relativa ai presidi siti in Roma Via Fulda n. 14, Via Veronese n. 53, Via Veronese n. 59 e Piazza San Bartolomeo all'Isola n. 21, fino all'esito del procedimento ordinario, o comunque fino a nuove e diverse determinazioni, e comunque per un periodo massimo di 60 giorni da oggi. Il tutto con divieto immediato ad accettare nuovi pazienti
- 2) autorizzare O.I. a meri fini di continuità terapeutica:
a portare a termine i ricoveri in corso in corso
ad evadere le prenotazioni di degenza e ambulatoriali già fissate, limitatamente al tempo sufficiente affinché la ASL territorialmente competente prenda in carico i pazienti prenotati, ai soli fini di scongiurare l'interruzione di servizio sanitario essenziale;
- 3) ordinare ad O.I. la messa a disposizione del Direttore generale della ASL RMD delle agende di prenotazione per i ricoveri e dei Direttori generali della ASL RMD e RMA, per quanto di rispettiva competenza territoriale, delle agende di prenotazione delle prestazioni ambulatoriali;
- 4) demandare al Direttore generale della ASL RMD l'adozione di tutte le misure finalizzate ad

assicurare quanto sopra, anche mediante una speciale vigilanza a mezzo di un Direttore sanitario all'uopo designato, il cui nominativo deve essere comunicato ad O.I., per assicurare che i pazienti ricoverati, e comunque prenotati, con particolare attenzione a quelli oncologici, non subiscano alcun disagio organizzativo, e sanitario.

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono formalmente richiamate e che formano parte integrante del presente provvedimento, di:

- 1) disporre la sospensione del DCA 212 del 29 maggio 2013, modificato con DCA n. 417/2014 portante autorizzazione ed accreditamento dell'Ospedale Israelitico e relativa ai presidi siti in Roma Via Fulda n. 14, Via Veronese n. 53, Via Veronese n. 59 e Piazza San Bartolomeo all'Isola n. 21, fino all'esito del procedimento ordinario, o comunque fino a nuove e diverse determinazioni, e comunque per un periodo massimo di 60 giorni da oggi. Il tutto con divieto immediato ad accettare nuovi pazienti.
- 2) autorizzare O.I. a meri fini di continuità terapeutica:
 - a portare a termine i ricoveri in corso;
 - ad evadere le prenotazioni di degenza e ambulatoriali già fissate, limitatamente al tempo sufficiente affinché la ASL territorialmente competente prenda in carico i pazienti prenotati, ai soli fini di scongiurare l'interruzione di servizio sanitario essenziale;
- 3) ordinare ad O.I. la messa a disposizione del Direttore generale della ASL RMD delle agende di prenotazione per i ricoveri e dei Direttori generali della ASL RMD e RMA, per quanto di rispettiva competenza territoriale, delle agende di prenotazione delle prestazioni ambulatoriali;
- 4) demandare al Direttore generale della ASL RMD l'adozione di tutte le misure finalizzate ad assicurare quanto sopra, anche mediante una speciale vigilanza a mezzo di un Direttore sanitario all'uopo designato, il cui nominativo deve essere comunicato ad O.I., per assicurare che i pazienti ricoverati, e comunque prenotati, con particolare attenzione a quelli oncologici, non subiscano alcun disagio organizzativo, e sanitario.

di notificare il presente Decreto a mezzo PEC al legale rappresentante dell'Ospedale Israelitico, alle Aziende sanitarie ASL RMD e ASL RMA e al Comune di Roma.

Il presente provvedimento sarà disponibile sul sito www.regione.lazio.it nella sezione "Argomenti – Sanità".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti

